PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'**Unione Province d'Italia** (C.F. 80228090587), con sede in Roma, Piazza Cardelli n. 4 – di seguito **UPI** – rappresentata dal Presidente Pasquale Gandolfi

E

Sport e salute S.p.A. (C.F. e P.IVA 0720776100) con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis n.15 - di seguito, "**Sport e Salute" o la "Società**" – rappresentata dal Presidente Marco Mezzaroma

(di seguito, congiuntamente denominate le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**").

VISTI

- l'Accordo di Conferenza Unificata, Rep. n. 8/CU del 19 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anci e l'Upi in materia di sport;
- la Delibera in Conferenza Unificata, Rep atti n. 85/CU del 25 maggio 2022, per la costituzione presso la Conferenza Unificata del Tavolo permanente di consultazione e monitoraggio in materia di sport e del Comitato tecnico;
- la previsione della costituzione del Comitato tecnico per lo sport che avrà il compito di definire linee di azione comune tra le parti sottoscrittrici dell'Accordo rep. 8/CU del 19 gennaio 2022 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anci e l'Upi e consentirà un confronto costante sullo sviluppo e l'implementazione di iniziative sportive diffuse nei territori e sarà composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento per lo Sport, di Sport e Salute Spa, di Regioni e Province Autonome, di Anci e di Upi;
- l'Intesa Rep n. 202/CU del 20 dicembre 2023 sulla ripartizione per l'anno 2023 del "Fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che assegna ad UPI una quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, relativamente alle Province e che prevede all'art. 2 comma 2 tra le linee di intervento per regioni ed Autonomie Locali "attività sportive, stili di vita sani, come strumento per il benessere psico-fisico dei giovani, la socializzazione, l'inclusione sociale e la salute delle ragazze e dei ragazzi";

- l'Intesa Rep n. 127/CU del 17 ottobre 2024 sulla ripartizione per gli anni 2024-2025 e 2026 del "Fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che assegna ad UPI una quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, relativamente alle Province e che prevede all'art. 2 comma 2 tra le linee di intervento per regioni ed Autonomie Locali la realizzazione di attività finalizzate al coinvolgimento dei giovani in progettualità relative, tra l'altro, a corretti stili di vita e attività sportive;

PREMESSO CHE

- l'UPI, ai sensi del vigente Statuto, rappresenta le Province italiane, svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo, il Parlamento e gli altri organi centrali dello Stato, nonché, d'Intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni;
- all'UPI è demandata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, la rappresentanza generale degli interessi delle Province per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
- l'UPI cura tutti i problemi che investono l'ente Provincia, esplicando ai fini della loro risoluzione anche le opportune azioni di collegamento con le altre organizzazioni rappresentative degli enti locali;
- l'UPI intraprende altresì tutte le iniziative di ricerca, di studio, di divulgazione, che consentano di stimolare e promuovere lo sviluppo, nel quadro della valorizzazione complessiva delle autonomie locali, dell'ente provincia sotto i profili della democraticità, dell'efficienza e della partecipazione popolare;
- Sport e Salute, costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e ss.mm.ii. è società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e, in particolare, ai sensi delle norme di legge vigenti e del proprio Statuto:

i. promuove la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, valorizzando lo sport nella sua dimensione sociale, ovvero come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell'economia. Inoltre, l'azione istituzionale della Società è finalizzata, tra l'altro, alla promozione del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio;

ii. svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi e/o progetti e la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

iii. può operare quale società di ingegneria ai sensi della normativa vigente e, pertanto, può tra l'altro eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale comunque collegati all'oggetto sociale;

iv. cura la formazione dei funzionari e dirigenti degli Enti locali in materie quali l'impiantistica sportiva, la gestione e l'organizzazione dell'attività sportiva;

v. gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

vi. in base all'articolo 8, comma 9 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178 e ss.mm.ii., può stipulare convenzioni anche con regioni, province autonome ed enti locali;

vii. è qualificata di diritto centrale di committenza ai sensi dell'art.63 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n.36/2023);

viii. ai sensi dell'art.22, comma 4 del decreto-legge n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n.74 del 21 giugno 2023, è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa, per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea.

- Gli Atti di indirizzo per l'azione istituzionale di Sport e Salute S.p.A., emanati dall'Autorità di Governo con delega allo Sport prevedono, in particolare:

a. che l'azione istituzionale della Società sia "*finalizzata alla promozione del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio*", evidenziando la necessità di "*orientare la programmazione in materia di sport anche*

alla ricerca di un costante raccordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale";

b. *l'incremento e diffusione della pratica sportiva e degli stili di vita sani e attivi*" e che "*la Società opera affinché l'accesso alle attività sportive sia consentito a chiunque così che lo sport, l'esercizio fisico, gli stili di vita sani divengano un diritto universale, senza barriere, per tutti, a tutte le età";*

c. che la Società realizzi, "*in attesa dell'inserimento dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria e secondo le specifiche direttive dell'Autorità di Governo con delega per lo sport e in collaborazione con il Ministero per l'Istruzione e in modo propedeutico all'introduzione dell'insegnamento curriculare dell'educazione motoria nella scuola primaria come previsto nei protocolli esistenti, iniziative volte a integrare i programmi per l'attività fisica e sportiva nella scuola primaria*" e stimoli "*d'intesa con il Dipartimento per lo sport: - lo svolgimento di programmi per la promozione dell'attività sportiva nella scuola secondaria e per il sostegno alla carriera scolastica e post-scolastica degli atleti; - la valorizzazione dello sport universitario e il rafforzamento dei percorsi universitari connessi allo sport*";

d. che la Società *per "contribuire alla crescita e allo sviluppo del sistema sportivo*" operi per:

"*(i.) efficientare e massimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche, ottimizzando il sistema di allocazione dei contributi pubblici;*
(ii.) erogare servizi agli organismi sportivi e agli Enti locali;
(iii.) sviluppare le competenze degli operatori del sistema sportivo;
(iv.) valorizzare gli eventi sportivi."

- Sport e Salute ha stipulato con il Ministero dell'Istruzione un Protocollo di Intesa finalizzato a favorire la nuova realizzazione di palestre o impianti sportivi ovvero la messa in sicurezza di strutture esistenti, nell'ambito del "*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle Scuole*", a valere sulle risorse del PNRR relativamente alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3**;**

- Sport e Salute ha svolto la funzione di soggetto deputato al completamento delle procedure in corso e alla prosecuzione delle attività ad esse attinenti del Fondo "Sport e periferie" istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l'impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti.

RILEVATO CHE

- le Province, anche a seguito della legge di riforma degli enti locali n.56 del 7 aprile 2014, esercitano -tra le altre funzioni fondamentali – la gestione dell'edilizia scolastica, con particolare riferimento alla manutenzione degli edifici delle scuole secondarie di secondo grado;
- le Province (assieme alle Città Metropolitane) hanno pertanto in gestione tutte le scuole secondarie di secondo grado, complessivamente 7.143 edifici scolastici su tutto il territorio nazionale, con una capienza di 123.968 classi che ospitano 2.661.856 alunni e alunne, ossia il 36% del totale nazionale;
- dai dati presenti in Anagrafe Edilizia scolastica, il 75% delle scuole superiori è dotata non solo di palestre ma di veri e propri impianti sportivi integrati, che comprendono anche le piste di atletica, i campi di calcio e gli spazi all'area aperta afferenti alle scuole, che sempre più sono utilizzati la mattina per l'attività scolastica e in orario extrascolastico sono a disposizione delle società sportive e ospitano non solo attività motorie ma sono centri di aggregazione sociale e importanti poli di socializzazione e interazione tra giovani, non solo in età scolare ma anche universitari e lavoratori;
- tali impianti sportivi sono oggi oggetto di un profondo intervento di riqualificazione ad opera del PNRR che prevede una apposita misura finalizzata al Potenziamento delle infrastrutture sportive scolastiche, a titolarità del ministero Istruzione, di cui le Province sono soggetti attuatori;
- con Avviso pubblico prot. 48040 del 2 dicembre 2021 – Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" sono stati finanziati interventi di messa in sicurezza e nuova costruzione di palestre scolastiche per 300 milioni di euro di cui il 30% destinati alle scuole superiori;
- inoltre, il Ministero Istruzione con DM 320 del 2022 ha inteso destinare ulteriori 255 milioni di euro per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti sportivi scolastici delle scuole secondarie di secondo grado;
- le Province nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni gestiscono anche gli oltre 300 Istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorazione, che qualificano i ragazzi nei settori dell'Enogastronomia (cuochi), dei Servizi di sala e di vendita e dell'Accoglienza turistica, preparando giovani professionisti che contribuiranno a diffondere stili di vita sani improntati ad una corretta alimentazione che deve necessariamente accompagnare la pratica sportiva per il benessere psicofisico delle persone;

- UPI e Sport e Salute rientrano tra i soggetti indicati a fini statistici nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) (ISTAT);
- UPI e Sport e Salute rientrano nella categoria di amministrazione aggiudicatrice e di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1, lett. a), e) e lett. q) previsti dall'art. 7, co. 1 e 4, del medesimo decreto legislativo;
- Sport e Salute ha realizzato nel 2020 il Censimento dell'impiantistica sportiva effettuando una ricognizione degli oltre 77.000 impianti e 141.000 spazi di sport, indispensabile per pianificarne lo sviluppo e per orientare i cittadini nell'ecosistema sportivo nazionale e in questo momento sta effettuandone l'aggiornamento sul territorio nazionale insieme agli Enti locali;
- Sport e Salute ha supportato l'Autorità di Governo competente e il Dipartimento per lo Sport nella programmazione delle attività relative alle risorse stanziate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il decreto del 6 agosto 2021, a valere sulle risorse del PNRR, relativamente alla Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 *"Sport e inclusione sociale"*, con l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- l'articolo 7, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n.36/2023) che esclude dalla applicazione del Codice stesso la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti quando sussistono determinate condizioni;
- l'articolo 33 della Costituzione che prevede che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

CONSIDERATO CHE

- La pratica di attività fisica e di attività ludica ad esse connessa, hanno la capacità di offrire occasioni significative di relazioni, conoscenza, aggregazione, condivisione, inclusione, riuscendo ad attivare e promuovere processi di welfare di comunità;
- la pratica sportiva è uno degli strumenti più efficaci per favorire lo sviluppo di reti e per stringere rapporti fra persone di diversa provenienza e condizione sociale, contribuendo a migliorare il benessere del singolo e a instaurare legami, condividere bisogni e scambiare competenze e conoscenze;
- in particolare, l'aggregazione sportiva è una forma di socializzazione dove i ragazzi possono sviluppare le capacità relazionali, acquisire valori come senso di

responsabilità, lealtà, autonomia, correttezza, a prescindere dal contesto socio-economico e culturale da cui provengono.

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO
LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina i possibili settori di collaborazione tra l'UPI e Sport e Salute, nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze definite norme di legge e dai propri Statuti.

1. Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione riguardano:
   a) la realizzazione di iniziative per la promozione della pratica sportiva negli impianti delle scuole secondarie superiori gestiti dalle Province, nonché iniziative di inclusione sociale tramite la pratica sportiva;
   b) la valorizzazione e diffusione presso i giovani di una sana e corretta alimentazione, che accompagni l'attività sportiva e contrasti le cattive abitudini alimentari promuovendo i corretti stili di vita, con anche il coinvolgimento dei ragazzi degli istituti alberghieri gestiti dalle Province;
   c) la promozione della attività sportiva come strumento di promozione attiva del benessere psico-fisico e del protagonismo dei giovani, facendo interagire le reciproche progettualità in essere e future;
   d) l'implementazione di attività sportive "di gruppo", per favorire i legami sociali, ridurre l'isolamento e il disagio relazionale dei giovani e valorizzare lo scambio intergenerazionale;
   e) l'organizzazione di eventi sportivi, attività fisiche, attività ludico-ricreative, *contest* locali e nazionali in favore di ragazzi e giovani;
   f) l'organizzazione, per il tramite della Scuola dello Sport di Sport e Salute e di altri istituzioni e/o enti qualificati, di piani di formazione sulle nuove competenze e su nuovi *trend* in ambito sportivo, in particolare per i c.d. NEET, conferenze, convegni e seminari per studenti e docenti sulle tematiche oggetto del presente protocollo e lo svolgimento di altre attività info-formative su tematiche di interesse comune;
   g) lo sviluppo di progettualità che valorizzino lo sport come opportunità socializzante in un'ottica di prevenzione del disagio giovanile;
   h) la messa a sistema di competenze, professionalità, luoghi e contenuti di carattere

sportivo;

i) la progettazione congiunta per la promozione di attività sportiva e stili di vita sani nei territori, anche con la previsione di campagne di comunicazione dedicate;
j) la realizzazione del censimento degli impianti sportivi a titolarità delle province, anche annessi agli edifici delle scuole secondarie di secondo grado, nel più ampio progetto di censimento di Sport e Salute.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo, la collaborazione potrà essere realizzata attraverso la valutazione e successiva condivisione di diverse modalità di intervento. Le predette attività saranno in ogni caso oggetto di successivi e specifici approfondimenti, svolti da ciascuna delle Parti nella propria autonomia e giudizio discrezionale, anche di natura legale, tecnica ed economica, nonché subordinati agli eventuali ordinari iter di approvazione interna.

Articolo 3

Impegni delle parti

3.1 Impegni dell'Unione delle Province d'Italia

1. L'UPI, in relazione alle forme di collaborazione di cui all'art. 2, comma 1, si impegna a:
   a) prevedere il coinvolgimento di Sport e Salute e delle sue strutture territoriali nella realizzazione delle iniziative nazionali finanziate a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili;
   b) assicurare la disponibilità delle strutture sportive delle Scuole secondarie di secondo grado gestite dalle Province anche per lo svolgimento di eventi sportivi rivolti a bambini, ragazzi e giovani e a persone in condizione di disagio e fragilità, organizzati da Sport e Salute;
   c) assicurare, nell'ambito delle proprie iniziative finanziate dal Fondo Politiche Giovanili, l'organizzazione di eventi nazionali alla presenza di tutte le Province sui temi dello sport e della corretta alimentazione, anche alla presenza di testimonial d'eccezione;
   d) promuovere il coinvolgimento delle proprie strutture territoriali e garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione;
   e) garantire la disponibilità a dare la massima diffusione delle iniziative comuni attraverso tutti i propri canali di comunicazione: sito web, pagine social, mailing list delle Province.

3.2 Impegni di Sport e Salute

1. Sport e Salute, in relazione alle forme di collaborazione di cui all'art. 2, comma 1, si impegna a:

a) prevedere il coinvolgimento dell'UPI per realizzare un progetto nazionale su uno degli assi di intervento di cui all'art. 2, comma 1;
b) supportare le progettualità condivise con UPI con le strutture aziendali della Società;
c) assicurare sinergie tra le reciproche iniziative nazionali finanziate a valere sul Fondo Politiche Giovanili;
d) valorizzare, attraverso i canali di comunicazione della Società, le attività di cui al presente protocollo.

3.3 Accordi scritti

1. Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo non è vincolante e non costituisce alcuna obbligazione o vincolo, anche di natura precontrattuale o contrattuale, in capo alle Parti, rimanendo la realizzazione di ogni iniziativa di cui al presente Protocollo subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi scritti tra le Parti. Si precisa, altresì, che ogni iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce dei regolamenti e policy interne di ciascuna della Parti.
2. Inoltre, le Parti si danno atto che la sottoscrizione del presente Protocollo non determina alcun diritto di esclusiva e che le stesse potranno autonomamente valutare ed eventualmente estendere, di concerto con l'altra Parte, i progetti disciplinati dal presente Protocollo e/o iniziative analoghe anche ad altri partner istituzionali.

Articolo 4

Tavolo tecnico

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, è costituito un Tavolo tecnico paritetico (d'ora in poi il Tavolo), composto da quattro componenti, due designati da UPI e due da Sport e Salute, che presteranno la propria opera a titolo gratuito. Non è previsto alcun corrispettivo e/o rimborso spese per le attività rispettivamente svolte da ciascuna delle Parti.

Articolo 5

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività svolte, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Articolo 6

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'UPI e Sport e Salute si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
4. L'UPI e Sport e Salute si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Articolo 7

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n.241, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti

e modalità della collaborazione.

Articolo 8

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
2. Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Articolo 9

Pubblicità

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'UPI e di Sport e salute S.p.A.

Roma,

UPI
PRESIDENTE
PASQUALE GANDOLFI

Firmato digitalmente da:
Pasquale Giovanni Gandolfi
Data: 25/06/2025 11:34:12

SPORT E SALUTE SPA
PRESIDENTE
MARCO MEZZAROMA

Marco
Mezzaroma
Sport e salute
S.p.A.
Presidente
23.06.2025
17:16:36
GMT+01:00